

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 784

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione in materia di attribuzione esclusiva di materie allo Stato e nuove disposizioni per la semplificazione delle procedure autorizzative delle grandi infrastrutture

12/05/2024 - 05:56

Indice

1. DDL S. 784 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 784.	4

1. DDL S. 784 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 784

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 784

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **FREGOLENT** e **Enrico BORGHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2023

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione in materia di attribuzione esclusiva di materie allo Stato e nuove disposizioni per la semplificazione delle procedure autorizzative delle grandi infrastrutture

Onorevoli Senatori. - Negli ultimi anni, si è cercato, anche per uniformare la legislazione agli indirizzi della politica europea, di attivare norme di contrasto al riscaldamento globale e di realizzazione di grandi infrastrutture, energetiche e di trasporto, sempre nell'ottica di mantenere un ruolo centrale e un'azione politica unitaria.

La carenza di infrastrutture pone un evidente freno a uno sviluppo coordinato del Paese, soprattutto nel Mezzogiorno che, anche per l'arretratezza del sistema impresa e il suo sviluppo, non può prescindere da trasporti efficienti e un approvvigionamento energetico migliore. Sul tema dell'approvvigionamento energetico, poi, pur essendoci nel Sud del Paese le migliori condizioni climatiche e ambientali per la realizzazione di impianti rinnovabili, è più evidente il *deficit* infrastrutturale.

Tutti questi fattori producono non solo l'effetto di aumentare i costi tanto delle bollette energetiche per le imprese e per le famiglie che per la realizzazione di opere infrastrutturali di importante interesse nazionale, ma creano un enorme *gap* in termini di competitività rispetto agli altri Paesi europei.

Il fattore comune a tutte le criticità analizzate è da ricercarsi nella oggettiva impossibilità di produrre norme nazionali, importanti e generali che portino ad una complessiva e considerevole semplificazione delle procedure, anche autorizzative, per la realizzazione di infrastrutture di trasporto e di produzione di energia.

È condizione indispensabile per questo importante processo di semplificazione, al fine di agire e di operare in modo strategico e unitario per lo sviluppo del Paese, riportare, alcune delle materie, oggi inserite tra le materie a legislazione concorrente, nell'articolo 117 della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato.

È proprio in tal senso che il presente disegno di legge costituzionale, nell'intento di riassegnare ai problemi infrastrutturale ed energetico la priorità che meritano, intende attribuire a tali materie l'esclusiva competenza nazionale e non quella concorrente, come previsto oggi nella Carta costituzionale.

Assegnare la competenza esclusiva di queste materie allo Stato faciliterà senza dubbio la previsione di una soluzione definitiva ai molteplici problemi che impediscono la realizzazione delle opere e degli investimenti, attraverso lo snellimento degli *iter* burocratico-amministrativi e autorizzativi per la realizzazione delle nuove infrastrutture e per l'ammodernamento di quelle esistenti; pensiamo, per limitarci alla parte energetica, come si potrebbe promuovere un piano di localizzazione e di installazione di rigassificatori, trasformare i rifiuti da problema in risorsa mediante la costruzione di nuovi impianti; incentivare l'innovazione tecnologica e l'efficienza energetica; sviluppare una nuova capacità produttiva di energia elettrica privilegiando progetti di ristrutturazione di impianti esistenti; in definitiva, pensare a un *mix* energetico che possa puntare a minimizzare le necessità di approvvigionamento dall'estero che tanto ci è costato all'insorgere del conflitto russo-ucraino.

Non da ultimo, l'approvazione di una riforma costituzionale in direzione di quella proposta,

permetterebbe la realizzazione di un sistema armonizzato, con norme uguali su tutto il territorio evitando la concentrazione di realizzazioni in zone dove magari le leggi regionali prevedono regole più agevoli.

Questo non vuol dire che salterebbero i controlli delle regioni e degli enti locali, che resterebbero e continuerebbero ad esercitare le loro competenze in materia urbanistica e di governo del territorio, anzi ci sarebbe la possibilità di avere controlli più efficaci anche perché meno interpretabili evitando, di fatto, tanti scempi ambientali che troppe volte hanno violato territori di pregio.

È un dato di fatto che la possibilità di prevedere norme nazionali che stabiliscano priorità, obiettivi e procedure adeguate a quelle priorità per la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale in tema di trasporti ed energia comporterebbero una riduzione dei tempi di realizzazione, un abbattimento dei costi, la possibilità di interventi mirati e il raggiungimento degli obiettivi più agevole. Il presente disegno di legge costituzionale, in conclusione, interviene modificando l'articolo 117 della Costituzione, attribuendo allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, di realizzazione di porti e aeroporti e di grandi reti di trasporto e di navigazione.

L'articolo 2 demanda alla legge ordinaria il compito di introdurre nuove disposizioni che semplifichino gli *iter* di autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture portuali e aeroportuali, nonché per la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia e di grandi reti di trasporto.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *s*) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

« *s-bis*) porti e aeroporti civili;

s-ter) grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-quater) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia ».

2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: « porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione » e le parole: « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » sono soppresse.

Art. 2.

1. Con apposita legge si provvede all'introduzione di disposizioni tese alla semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di infrastrutture portuali e aeroportuali, di grandi reti di trasporto e di navigazione, nonché di impianti per la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.